



Regione Lombardia

DECRETO N. 6616

Del 13/05/2022

Identificativo Atto n. 2856

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE IN CACCIA DI SELEZIONE NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 3 MEDIA VALLE CAMONICA E NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA UNICO DI BRESCIA - STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";*
- la l.r. n. 7/2016 *"Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015";*
- la d.g.r. n. 4998/2016 *"Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934",* che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";*
- la l.r. n. 26/1993, *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";*
- la l.r. n. 17/2004, *"Calendario venatorio regionale"* che all'articolo 3 comma 6 prevede la possibilità di autorizzare la caccia di selezione al cinghiale, sentito l'INFS (ora ISPRA) dal 1° giugno al 31 gennaio;
- la l.r. n. 19/2017 *"Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"* in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio di selezione sia nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza della specie;
- la d.g.r. n. 1019/2018 *"Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2017 gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";*
- la d.g.r. n. 273/2018 *"Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla permanenza del cinghiale e unità di gestione della specie-attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della l.r. n. 19/2017 Gestione*



Regione Lombardia

faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

- il r.r. n. 16/2003 - capo IV; *Esercizio venatorio in Zona Alpi;*
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (d.c.p. di Brescia n. 25/2014);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626/2016 "*Disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358/2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";
- la d.g.r. n. 1761/2019 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/007 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"*";

Dato atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i piani di prelievo sono stati definiti sulla base dei dati di abbattimento (in caccia e controllo) della precedente stagione e dei dati sull'entità e la distribuzione degli impatti causati dalla specie (danni all'agricoltura, incidenti stradali, impatti sulla biodiversità), in relazione agli obiettivi gestionali;

Considerato che questa Struttura, ai sensi della d.g.r. n. 1019/2018, ha approvato, con appositi decreti, i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) dei Comprensori Alpini di Caccia, in particolare:

- in data 12/01/2021 con il n. 84 il PPGC del C.A.C. 3 – Media Valle Camonica Edolo;
- in data 16/06/2021 con il n. 7016 il PPGC dell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia;

Viste le richieste di prelievo in selezione del cinghiale, registrate per il C.A.C. 3 al protocollo n. M1.2022.0060277 del 06/04/2022, per l'Ambito al protocollo M1.2022.0062550 del 11/04/2022, in atti, comprensive delle richieste di estensione dell'orario di caccia ai sensi dell'art. 11 quaterdecies c. 5 della l.n. n. 248/2005;

Preso atto che la Struttura di Brescia ha inviato all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della l.r. n. 26/1993 con nota registrata al protocollo al n. M1.2022.0065584 del 13/04/2022, in atti;

Considerato che:

- I.S.P.R.A. esprime, con nota registrata al protocollo regionale al n. M1.2022.0075434 del 02/05/2022, anche rispetto agli orari proposti, parere favorevole, per la realizzazione dei piani presentati, precisando che risulta necessario, nell'ottica di una riprogrammazione adattativa della gestione della specie, prevedere un piano annuale aperto, caratterizzato da un numero minimo di cinghiali da abbattere;
- rispetto agli I.A.P.C. presentati, al fine di indirizzare la caccia verso l'obiettivo



Regione Lombardia

previsto, l'Istituto subordina il parere favorevole al recepimento delle indicazioni relative a consistenza e struttura del prelievo come di seguito riportato:

- per il C.A.C. 3:
 - un piano di prelievo di 200 capi così suddivisi classe 0 – I 120 capi (di cui F 72 e M 48), classe II 80 capi (di cui F 48 e M 32), suggerendo di indirizzare gli interventi di caccia anche nelle aree con presenza di danneggiamenti e di migliorare la comunicazione tra proprietari/conducenti dei fondi e il C.A.C., al fine di organizzare meglio le uscite;
 - condivide inoltre, data la non vocazionalità del territorio del cinghiale e le caratteristiche ambientali del territorio, l'obiettivo di forte contenimento delle presenze previsto anche per quest'anno;
 - per l'Ambito Territoriale Unico di Brescia:
 - Area idonea – F6 Unico Collina un piano di prelievo di 200 capi così suddivisi: classe 0 - I n. 120 capi (72 F e 48 M) e classe II n. 80 capi (48 F e 32 M);
 - Area non idonea – Unità P Brescia Pianura: un piano di prelievo di 400 capi così suddivisi: classe 0 – I n. 240 capi (144 F e 96 M) e classe II n. 160 capi (96 F e 64 M);
- I.S.P.R.A. inoltre raccomanda:
- il ricorso a tecniche a basso impatto ambientale, incentivando la caccia di selezione, con cui agire sulle classi portanti della popolazione (femmine e giovani) in tutto il territorio venabile (quindi comprese le aree di braccata) e per il massimo periodo consentito, garantendo il rispetto dell'ecologia e biologia riproduttiva delle altre specie;
 - il ricorso ad opportuni strumenti (infrarosso e termico) sia per l'osservazione sia per il tiro selettivo, in particolare in carenza di luce, ciò al fine di massimizzare l'efficienza del prelievo dove la riduzione di danni e delle presenze sia prioritaria e soprattutto per permettere una selezione dei capi coerente con la struttura sbilanciata sulle femmine e i giovani;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, considerato l'elevata vocazione turistica dei territori del comprensorio Alpino di Caccia n. 3 e il rischio di un'eccessiva presenza di cacciatori nella stagione estiva, di interpellare il Comprensorio stesso al fine di condividere in via definitiva le indicazioni fornite da ISPRA rispetto alle quantità ed ai tempi di prelievo;

Preso atto che il Comprensorio suddetto, per motivi gestionali, chiede che il piano di prelievo venga scaglionato in 3 parti un n. 65 cinghiali nel periodo che va dal 1 giugno 2022 sino al 15 agosto 2022, 65 dal 16 agosto al 31 di ottobre e 70 tra il 1 novembre e il 31 gennaio, precisando che il passaggio dal primo step al secondo e dal secondo al terzo dovrà essere automatico e ovviamente subordinato al raggiungimento dello step precedente;



Regione Lombardia

Verificato che l'Ambito territoriale unico rispetto al parere ISPRA non ha evidenziato criticità o espresso particolari esigenze;

Considerati pertanto attuabili i Piani di prelievo dei rispettivi Comprensorio ed Ambito, alla luce sia delle indicazioni fornite da ISPRA, sia degli obiettivi prefissati nei PPGC di rispettiva competenza;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia di selezione al Cinghiale nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 3 – Media Valle Camonica e nell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica inviata ad ISPRA, in base al parere da essa trasmesso tenendo conto anche delle esigenze gestionali del Comprensorio e dell'Ambito;

Vista la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350/2021 “IV Provvedimento organizzativo 2021”, con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 il prelievo venatorio in caccia di selezione al Cinghiale nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 3 – Media Valle Camonica e nell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia, secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:



Regione Lombardia

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

C.A.C./A.T.C.	Classe 0 e I (striati e rossi < 12/14 mesi)	Classe II (neri >12/14 mesi) M	Classe II (neri >12/14 mesi) F	TOT
C.A.C. 3 periodo 1.06.2022-15.08.2022	39 (di cui 16 M e 23 F)	10	16	65
C.A.C. 3 periodo 16.08.2022 – 31.10.2022	39 (di cui 16 M e 23 F)	10	16	65
C.A.C. 3 periodo 1.11.2022 – 31.01.2023	42 (di cui 16 M e 26 F)	12	16	70
TOTALE C.A.C. 3	120 (48 M e 72 F)	32	48	200
ATC - sub unità F6 Unico Collina - area Idonea	120 (di cui 48 M e 72 F)	32	48	200
ATC - unità P Brescia Pianura - area non Idonea	240 (di cui 96 M e 144 F)	64	96	400

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- **il prelievo venatorio è consentito**, considerate le esigenze del singolo Compensori/Ambito e sentito ISPRA, con la seguente modalità:
 - per il C.A.C.3:
 - **dal 1 giugno 2022 al 31 gennaio 2023**, secondo i periodi indicati in tabella;
 - il passaggio dal primo scaglione al secondo e dal secondo al terzo dovrà essere automatico e ovviamente subordinato al raggiungimento dello scaglione precedente;
 - da un'ora prima del tramonto alle ore 24;
 - per l'A.T.C.:
 - **dalla data del presente decreto al 28 febbraio 2023;**



Regione Lombardia

- da un'ora prima dell'alba a 4 ore dopo il tramonto, al massimo fino alle ore 23.00, tre giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì;
 - nel periodo di caccia in braccata la "caccia di selezione del cinghiale" si potrà esercitare esclusivamente al di fuori delle Zone/Settori riservati a tale forma di caccia;
- ai sensi della D.G.R. XI/1019 del 17/12/2018 e s.m.i. sono ammessi al prelievo venatorio solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), figura c) e cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale, figura l)" del paragrafo 4.1;
 - I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, solo con fucile ad anima rigata, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - sia prevista l'apposizione del contrassegno numerato inamovibile attestante l'avvenuto abbattimento, secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 3 del regolamento regionale n. 16/2003, con la possibilità di assegnazione di ulteriori fascette ad abbattimento avvenuto e registrato;
 - qualora il cacciatore intenda costituire siti di alimentazione/foraggiamento ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/2019, dovrà attenersi alle seguenti modalità:
 - utilizzare esclusivamente mais in granella;
 - somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 - predisporre non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
 - distribuire il foraggiamento attrattivo, sospendendolo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;
 - segnalare al Comprensorio/Ambito ed alla Polizia Provinciale i punti dove verranno predisposti tali siti;
 - il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo le modalità definite dal Comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - devono essere rispettate le disposizioni particolari di ogni Comprensorio/Ambito purché in linea con la vigente normativa e il presente decreto ed inviate, prima



Regione Lombardia

dell'inizio dei prelievi, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;

- Il cacciatore è tenuto a conferire alla sede di Brescia dell'I.Z.S.L.E.R. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) 60 grammi di muscolo (pilastri del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella* spp e una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici, accompagnando i campioni con apposito modulo;
- 3. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comprensorio/l'Ambito interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del Piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio ed all'Ambito interessati, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia ed alla Direzione Generale Agricoltura;
- 5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
- 6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge